



Call 2 - team 2009 – Incoming

Questo bando è attivato ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Legge provinciale sulla ricerca) con il sostegno finanziario della Commissione europea nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca 2007-2013 - programma specifico "Persone" - Azioni Marie Curie - COFUND - progetto "Trentino - The Trentino programme of research, training and mobility of post-doctoral researchers".

1. Finalità

Il presente bando ha le seguenti finalità:

- favorire la mobilità di ricercatori di qualunque nazionalità verso il sistema di ricerca trentino;
- contribuire all'internazionalizzazione del sistema di ricerca trentino;
- generare ricadute sul sistema di ricerca trentino, attraverso il sostegno di iniziative che prevedano risultati misurabili in termini sia qualitativi sia quantitativi;
- selezionare un numero ristretto di progetti di alta qualità scientifica, focalizzati sui seguenti obiettivi:
 - promuovere la presenza di autorevoli ricercatori, anche stranieri, che assumano la direzione di un progetto di ricerca finalizzato a costituire una nuova unità di ricerca, addizionale e complementare rispetto a quanto già attivo presso gli organismi di ricerca del territorio;
 - far crescere gruppi di giovani ricercatori inserendoli, sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali, in progetti di alto valore scientifico.

2. Aree di ricerca

I progetti di ricerca sono selezionati all'interno delle seguenti aree tematiche, che rientrano nei temi di ricerca prioritari così come definiti dal Programma pluriennale della ricerca, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 di data 10 novembre 2006:

- ambiente, paleoambiente e paesaggio antropico;
- ambiente-foresta-legno;
- biodiversità;
- bio-immagini funzionali;
- bioinformatica;
- biologia dei prodotti agro-alimentari;
- biomatematica;
- bio-nano-tecnologie;
- capitale umano e competitività;
- genomica e post-genomica della vite e del melo;
- ICT;
- ingegneria tissutale;
- malattie trasmissibili della fauna e salute;
- materiali funzionali;
- mecatronica;
- nano on micro;
- nutrizione e salute nella prospettiva di una genomica nutrizionale;
- politiche pubbliche e sviluppo locale;
- sistema acque;
- tecnologie di trasformazione dei prodotti agro-alimentari;
- tecnologie informatiche, diagnostiche e di restauro per la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali;
- tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, gestione del territorio.

3. Presentazione dei progetti

I progetti di ricerca devono essere formulati da ricercatori in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero da almeno cinque anni alla data di scadenza del presente bando o di esperienza equivalente maturata presso qualificati centri o laboratori di ricerca italiani o stranieri.

I progetti di ricerca, dei quali i ricercatori si assumono la responsabilità scientifica e gestionale, devono essere presentati attraverso gli organismi di ricerca che hanno sede legale o sede operativa sul territorio provinciale (soggetti ospitanti).

I ricercatori non devono fare già parte del personale strutturato di tali organismi di ricerca.

La domanda, che deve essere sottoscritta dal ricercatore e dal legale rappresentante del soggetto ospitante, o suo delegato, include:

- i dati del ricercatore proponente;
- l'impegno del ricercatore a condurre la ricerca nel rispetto sia delle disposizioni contenute nel bando sia delle procedure interne del soggetto ospitante;
- i dati del soggetto ospitante;
- l'impegno del soggetto ad ospitare il ricercatore e sostenerne l'attività di ricerca, garantendo l'accesso alle infrastrutture ed ai servizi necessari per la realizzazione del progetto;
- la ragione della scelta operata di ospitare il ricercatore;
- le prospettive di sviluppo della carriera dei giovani ricercatori coinvolti nel progetto.

Il soggetto ospitante deve altresì dichiarare che il progetto non riguarda l'esecuzione di attività che sono già state effettuate o che sono in corso di svolgimento da parte del soggetto stesso. In caso di estensioni di attività esistenti, tali riferimenti devono essere segnalati nell'ambito della candidatura presentata.

Alla domanda è allegato il progetto, redatto secondo le modalità indicate al successivo articolo 4.

Ciascun ricercatore può proporre un solo progetto di ricerca, pena l'inammissibilità delle domande.

La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro le ore 17.00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dell'estratto del presente bando, utilizzando il servizio internet al seguente indirizzo:

http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca.asp

Il servizio sarà attivo a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando.

La sottomissione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione, attiva al medesimo indirizzo, del soggetto ospitante e del ricercatore proponente. Le modalità di registrazione e di sottomissione delle proposte progettuali saranno consultabili nella sezione "Guida alla compilazione".

Il servizio internet consentirà la stampa della domanda e del progetto, che dovranno essere consegnati, o inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corredati degli allegati richiesti e in due copie firmate in originale, entro dieci giorni dalla data di chiusura del bando, al seguente indirizzo:

Servizio Università e ricerca scientifica
Provincia autonoma di Trento
via Romagnosi, 9 - 38100 Trento.

Il mancato ricevimento della documentazione cartacea causa l'esclusione.

In caso di difformità farà fede la documentazione inoltrata tramite il servizio internet.

La domanda e il progetto devono essere redatti in lingua italiana, fatto salvo il caso di ricercatori stranieri, che possono formulare il progetto in lingua inglese.

I ricercatori proponenti e i soggetti ospitanti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del servizio Università e ricerca scientifica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari.

Tutta la documentazione presentata, considerata rigorosamente riservata, non sarà restituita.

4. Criteri per la formulazione dei progetti

La formulazione dei progetti di ricerca deve essere effettuata attenendosi alle voci richieste dal sistema di cui all'articolo 3 e previste nell'apposito format, reso disponibile a tutti gli interessati sia sul sito internet http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca.asp nella sezione "Fac-simile", sia su supporto cartaceo presso il servizio Università e ricerca scientifica.

Le proposte progettuali devono essere formulate in maniera tale da consentire la valutazione dei seguenti elementi:

- obiettivi e oggetto della ricerca;
- modalità di attuazione del progetto;
- piano finanziario e descrizione delle spese;
- attrezzature e altre "facilities" disponibili presso il soggetto ospitante a supporto della realizzazione del progetto;
- unità di ricerca che si intende costituire, profili professionali (in entrata e in uscita) dei giovani ricercatori e tecnici necessari alla realizzazione del progetto di ricerca;
- impegno che il ricercatore proponente dedicherà al progetto, non inferiore a sei mesi all'anno.

In caso di finanziamento, il riassunto del progetto potrà essere utilizzato dalla Provincia per la pubblicazione.

I progetti, che possono avere una durata da due a tre anni, devono essere formulati in maniera tale da consentire l'avvio dell'attività di ricerca non oltre centoventi giorni dalla data di notifica al soggetto ospitante della determinazione del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica di finanziamento del progetto.

5. Tipologie di spesa ammissibili a finanziamento

Le tipologie di spesa ammissibili al finanziamento sono:

- a) costi per attività di ricerca:
 - a.1) costi di personale, comprensivi degli oneri di legge a carico del soggetto ospitante:
 - compenso del ricercatore proponente,
 - contratti per giovani ricercatori e personale tecnico, borse per laureati;
 - a.2) spese per l'esecuzione del progetto:
 - materiale di consumo,
 - spese di missione, con l'esclusione di indennità di missione o di trasferta,
 - spese per la diffusione dei risultati,
 - materiale inventariabile, limitatamente alle quote di ammortamento tecnico – economico;
 - a.3) altre spese direttamente imputabili all'attività di ricerca, ove riconosciute ammissibili dal Comitato.Tutte le spese devono essere opportunamente descritte nel progetto.
- b) costi per il supporto dell'attività di ricerca:
 - b.1) una somma forfettaria pari al massimo al 10% dei costi totali per l'attività di ricerca, di cui al precedente punto a), riconosciuta al soggetto ospitante.

Il costo annuo del progetto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Sono ammissibili a finanziamento solo le spese aggiuntive rispetto all'attività ordinaria del soggetto ospitante, specificatamente riferite all'attuazione del progetto, secondo le tipologie sopraindicate e secondo il piano finanziario descritto nel progetto.

Il finanziamento deve essere utilizzato per spese sostenute nel periodo di durata del progetto di ricerca e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione del progetto stesso.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese già coperte dalla Provincia sulla base di altre leggi provinciali o da finanziamenti comunitari a qualsiasi titolo concessi.

6. Determinazione dell'intervento finanziario della Provincia autonoma di Trento

Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 1.350.000,00 euro.

L'intervento finanziario della Provincia è pari al 100% del costo complessivo del progetto approvato.

7. Modalità e criteri per la valutazione dei progetti di ricerca

Il servizio Università e ricerca scientifica, verificata l'ammissibilità delle domande, trasmette i progetti al Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia, di seguito "Comitato", per la valutazione.

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

- a) **progetto di ricerca:** originalità, fattibilità, potenziale strategico, possibilità di ricadute di sistema nel breve/medio periodo; organizzazione del progetto, chiarezza delle scadenze e adeguatezza dei metodi prescelti; potenzialità di attrarre ulteriori risorse finanziarie da soggetti pubblici e privati; chiarezza nelle prospettive professionali e nelle possibili ricadute occupazionali per i giovani ricercatori coinvolti;
- b) **ricercatore proponente:** livello del background scientifico e professionale, qualità delle pubblicazioni, capacità di leadership di un gruppo di ricerca e di gestione di progetti, estensione e qualità di collaborazioni scientifiche;
- c) **coerenza con le finalità del bando,** motivazioni del soggetto ospitante, potenzialità della proposta ai fini della costituzione di un'unità di ricerca consolidata, possibilità di dare origine a nuove competenze professionali, eventualmente trasferibili.

La valutazione è espressa numericamente in ottantesimi, così distribuiti:

- > criterio a) fino a 40 punti;
- > criterio b) fino a 30 punti;
- > criterio c) fino a 10 punti.

Il Comitato compila un'apposita scheda di valutazione per ogni progetto e formula un giudizio ai fini della definizione della graduatoria di merito delle proposte giudicate ammissibili a finanziamento. Nella formulazione del giudizio, il Comitato può rideterminare i costi del progetto, qualora giudicati non congrui.

Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 50 punti.

A parità di punteggio è data preferenza, in ordine di priorità:

1. ai progetti presentati nei seguenti temi:
 - > bioinformatica;
 - > biologia dei prodotti agro-alimentari;
 - > biomatematica;
 - > bio-nano-tecnologie;
 - > capitale umano e competitività;
 - > genomica e post-genomica della vite e del melo;

- ingegneria tissutale;
- malattie trasmissibili della fauna e salute;
- materiali funzionali;
- mecatronica;
- nutrizione e salute nella prospettiva di una genomica nutrizionale;
- sistema acque;
- tecnologie di trasformazione dei prodotti agro-alimentari;
- tecnologie informatiche, diagnostiche e di restauro per la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali;
- tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, gestione del territorio;

2. ai progetti presentati da ricercatori che garantiscono un impegno temporale complessivo maggiore.

L'approvazione della graduatoria è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.

Il finanziamento dei progetti, secondo l'ordine della graduatoria e compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, è disposto con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica entro quindici giorni dalla deliberazione di cui sopra.

La graduatoria è valida per centottanta giorni dalla data della sua approvazione.

In caso di disponibilità finanziaria, il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica dispone il finanziamento di ulteriori progetti della graduatoria in corso di validità.

8. Accettazione del finanziamento

Se entro il termine previsto di centoventi giorni dalla data di notifica del finanziamento del progetto il ricercatore, tramite il soggetto ospitante, non comunica l'accettazione del finanziamento stesso e la data in cui sono iniziate le attività, il finanziamento è revocato.

La comunicazione di accettazione deve essere accompagnata da:

- dichiarazione del ricercatore di non trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interessi;
- copia del contratto stipulato tra soggetto ospitante e ricercatore, di durata pari a quella del progetto.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere alla Provincia copia dei contratti stipulati con i giovani ricercatori impegnati nel progetto di ricerca.

È cura del soggetto ospitante garantire l'erogazione dei compensi, nonché degli altri benefici previsti per legge, al personale di cui alla voce a.1) dell'articolo 5.

9. Modifiche nello svolgimento del progetto

Ogni richiesta o comunicazione relativa al progetto deve essere inoltrata dal ricercatore al servizio Università e ricerca scientifica tramite il soggetto ospitante.

Ogni modifica del progetto è disposta con provvedimento del dirigente del servizio.

Fermo restando l'importo complessivo della spesa ammessa a finanziamento, che è vincolante, durante l'esecuzione del progetto sono ammesse compensazioni fino al 30% tra le tipologie di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 5 e tra le annualità del piano finanziario approvato.

Le variazioni significative di ogni voce di spesa devono essere segnalate in sede di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 11.

Eventuali richieste di inserimento di voci di spesa non previste o di altre modifiche del piano finanziario sono autorizzate previo parere positivo del Comitato.

La durata del progetto può essere prorogata un'unica volta per un massimo di dodici mesi, su richiesta motivata, previa valutazione del Comitato.

Non costituisce proroga del progetto la sospensione dello stesso per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. o per gravi motivi.

La sospensione motivata del progetto è disposta sentito il Comitato.

La sospensione per gravi motivi può avere una durata massima di 12 mesi. Trascorso tale termine, il progetto si intende interrotto.

Durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

Nell'eventualità che il ricercatore, per motivi eccezionali e assolutamente imprevedibili, debba rinunciare a proseguire l'attività di ricerca, il progetto è considerato interrotto alla data di fine attività, comunicata tempestivamente.

Entro trenta giorni dall'interruzione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale prevista all'articolo 11.2. Il Comitato valuta il grado di realizzazione del progetto rispetto agli obiettivi iniziali e propone la rideterminazione del finanziamento.

In caso di interruzione entro il primo anno di attività il finanziamento può essere revocato.

10. Modalità di erogazione

Il finanziamento è assegnato al soggetto ospitante, che provvede a compiere tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto.

L'erogazione del finanziamento avviene sulla base di fabbisogni periodici di cassa, richiesti dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e visti dal ricercatore proponente.

Le somme erogate sulla base dei fabbisogni di cassa non possono superare il 95% del finanziamento assegnato.

Alle richieste di erogazione successive alla prima, che non può essere superiore al 10% del finanziamento complessivo, deve essere allegato un prospetto sintetico che dimostri l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% di quanto già erogato dalla Provincia.

La differenza tra le spese rendicontate ammesse e quanto già liquidato è erogata, nei limiti del finanziamento concesso, dopo la verifica della rendicontazione finale.

11. Modalità di rendicontazione

11.1 Rendicontazione intermedia

Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale dell'inizio del progetto devono essere presentati:

- a) una relazione scientifica illustrativa, sottoscritta dal ricercatore e accompagnata da una scheda di sintesi destinata alla pubblicazione, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a:
 - svolgimento del progetto;
 - risultati preliminari conseguiti;
 - eventuali variazioni rispetto al progetto originario;
- b) un prospetto riepilogativo delle spese e delle eventuali entrate conseguite, visto dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore.

11.2 Rendicontazione finale

Entro novanta giorni dal termine del progetto devono essere presentati:

- a) una relazione scientifica illustrativa, sottoscritta dal ricercatore e accompagnata da una scheda di sintesi destinata alla pubblicazione, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a:
 - svolgimento del progetto;
 - risultati conseguiti;
 - eventuali variazioni rispetto al progetto originario;
 - prospettive di ulteriori sviluppi;
- b) la rendicontazione economica delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, vista dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore;
- c) il provvedimento del soggetto ospitante che dà atto dell'avvenuta realizzazione del progetto e ne approva il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite.

La rendicontazione economica finale deve essere accompagnata da una relazione dell'organo di revisione del soggetto ospitante o, in sua assenza, di revisori esterni. I revisori attestano l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto. Nel caso in cui i bilanci consuntivi siano certificati l'attestazione di cui sopra non è dovuta.

Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto ospitante versa alla Provincia l'eventuale eccedenza del finanziamento ricevuto rispetto alla somma rendicontata. Ad avvenuto completamento dell'esame della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme ricevute in eccesso rispetto al finanziamento spettante sono restituite entro trenta giorni dalla richiesta.

12. Modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati

Nel corso della realizzazione dei progetti la Provincia procede al monitoraggio degli stessi attraverso:

- la valutazione delle relazioni intermedie;
- eventuali visite presso i soggetti ospitanti.

Qualora dal monitoraggio risultino modalità di svolgimento della ricerca non conformi al progetto approvato, su proposta del Comitato sono trasmesse al ricercatore e al soggetto ospitante specifiche prescrizioni volte a rimuovere le irregolarità riscontrate. Se tali prescrizioni non sono rispettate nei termini indicati, si applica quanto disposto all'articolo 13.

Le relazioni scientifiche finali sono sottoposte alla valutazione del Comitato. Se le relazioni sono giudicate insoddisfacenti in relazione agli elementi richiesti, i ricercatori devono riformularle seguendo le specifiche prescrizioni loro comunicate. Se tali prescrizioni non sono rispettate nei termini indicati, si applica quanto disposto all'articolo 13.

L'assenza di comunicazioni sull'esito del monitoraggio o sulla valutazione delle relazioni non presuppone il

parere positivo del Comitato.

13. Sospensione, rideterminazione o revoca del finanziamento

Il Comitato può proporre la sospensione del progetto nel caso di esito negativo del monitoraggio.

Durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica e fissa i termini entro i quali il ricercatore e il soggetto ospitante sono tenuti a fornire gli elementi utili a chiarire le difformità riscontrate. Sulla base della valutazione di tali elementi il Comitato può proporre:

- la continuazione del progetto, con rideterminazione della data di conclusione;
- la ridefinizione del progetto, con conseguente rideterminazione del finanziamento;
- l'interruzione del progetto, fermo restando il riconoscimento dell'attività svolta;
- la revoca del finanziamento concesso.

Le conseguenti decisioni sono assunte con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica.

In caso di non approvazione della relazione finale, il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica può disporre, su proposta del Comitato:

- la rideterminazione del finanziamento;
- la revoca del finanziamento concesso.

Sono valutate come inadeguate modalità di attuazione del progetto, con revoca del finanziamento, le seguenti circostanze:

- mancata presentazione della rendicontazione intermedia entro i termini;
- mancata presentazione della rendicontazione finale entro i termini;
- mancata collaborazione con l'attività di monitoraggio;
- mancata comunicazione delle informazioni riguardanti eventi o modifiche sostanziali del progetto approvato.

Le somme già erogate relative a finanziamenti successivamente revocati o le somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti rideterminati sono recuperate:

- per gli enti funzionali della Provincia tramite compensazioni con erogazioni a valere su altre assegnazioni provinciali;
- per gli altri soggetti tramite la restituzione da parte degli stessi dell'importo maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di contestazione delle irregolarità riscontrate e fino alla data di versamento delle somme restituite.

Per il recupero dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm..

14. Proprietà dei risultati della ricerca

I risultati del progetto, intesi come i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili per le relative possibilità di utilizzazione economica, appartengono alla Provincia, fatto salvo il diritto dei ricercatori di essere riconosciuti autori.

In ogni opera, scritto o prodotto relativo al progetto dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento e uno specifico riferimento al presente bando.

15. Cofinanziamento europeo

In caso di finanziamento, il soggetto ospitante e il ricercatore sono tenuti a osservare, per quanto di rispettiva competenza, quanto disposto nella convenzione di sovvenzione stipulata tra la Commissione europea e la Provincia autonoma di Trento, che regola le condizioni di cofinanziamento del progetto "Trentino - The Trentino programme of research, training and mobility of post-doctoral researchers", nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca 2007-2013 - programma specifico "Persone" - Azioni Marie Curie - COFUND.

La convenzione è disponibile all'indirizzo:

http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca.asp.

16. Privacy

Tutti i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informano i partecipanti al bando che:

1. il trattamento sarà effettuato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente bando, con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici e con

- l'adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'assolvimento degli adempimenti connessi all'attuazione del bando;
 3. titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
 4. responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica;
 5. in ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.